

**Germania: Tra Corano e Dichiarazione (dei diritti) non c'è contraddizione,
parola del Comitato centrale dei musulmani tedeschi**

di Stefano Ceccanti

(p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net)

Gli autori che si sono occupati della condizione dei diritti e delle garanzie democratiche nei Paesi islamici e nella dottrina islamica tradizionale sono tutti giustamente sulla effettiva ricezione e universalizzazione dei diritti garantiti nelle democrazie stabilizzate. Tuttavia non credo che ci possiamo limitare a una mera fotografia dell'esistente, che di fatto conduce a un notevole pessimismo per il futuro. Non si può affatto escludere una sorta di movimento di ritorno che dall'Islam europeo vada verso i Paesi islamici recependo in modo più marcato i tratti fondamentali del costituzionalismo occidentale a partire da una diversa rilettura teologica del credo islamico che legga in modo metaforico e storicamente condizionato il testo coranico. Non più quindi adattamenti pragmatici e reversibili, dentro gli stretti margini della visione tradizionale autoconclusa del Libro sacro, ma un'operazione ermeneutica più ampia, teologica e conseguentemente anche giuridica.

Colgo, dopo alcune prese di posizioni minoritarie in questo senso, un'importante punto di svolta a sostegno di questa possibilità nella "Charta Islamica" approvata nel febbraio scorso dal Comitato centrale dei musulmani in Germania, disponibile in italiano nell'ultimo numero della preziosissima rivista bolognese "Il Regno-documenti" (n. 5/2002, pp. 190 ss.).

Il passaggio chiave, da cui discendono logicamente le prese di posizione concrete, è quello espresso al n. 15: "Il Corano esige dagli uomini sempre di nuovo di fare uso della propria ragione e della loro capacità di osservazione. In questo senso, la dottrina islamica è illuminata e si ritrova quindi risparmiata da seri conflitti tra religione e scienze naturali. In accordo con ciò, noi promuoviamo una comprensione contemporanea e attuale delle fonti islamiche, che faccia i conti con il retroterra della problematica moderna di vita e con la costruzione di un'identità musulmana propria in Europa".

Da questa premessa teologica che consente interpretazioni evolutive del Corano si può giungere sia all'affermazione complessiva secondo cui "Tra i diritti individuali assicurati nel Corano, e accordati da Dio, e il nucleo fondamentale della dichiarazione occidentale dei diritti dell'uomo non vi è alcuna contraddizione" (n. 13) sia a precise conseguenze puntuali sui nodi tradizionalmente più discussi. Il Documento riconosce l' "intenzione di protezione dell'individuo davanti all'abuso del potere statale" (ivi), l'uguaglianza tra i sessi (n. 6), il riconoscimento dell' "ordinamento democratico fondamentale, di Stato di diritto e di separazione dei poteri... compreso il pluralismo dei partiti, il diritto di voto attivo e passivo della donna e la libertà di religione" compreso "il diritto di cambiare religione, come quello di avere un'altra o alcuna religione" (n. 11), il rigetto di uno "Stato teocratico clericale" e l'accettazione di un sistema di separazione non ostile "in cui Stato e religione si rapportano armonicamente l'uno all'altro" (n. 12).

Che ciò ci provenga dalla patria di Martin Lutero non è forse un caso.